

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004  
per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente**

**TRA**

la **Provincia di BENEVENTO**, rappresentata in questo atto dal \_\_\_\_\_

**E**

Il **Comune di CEPPALONI (BN)**, rappresentato in questo atto dal \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che a norma dell'art. 14, comma 1 del CCNL del 22.01.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il citato CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza."; e al successivo comma 4 "I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento".
- che il Comune di CEPPALONI con nota prot. n. 5217 del 16.06.2021 ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzazione ai sensi dell'art. 14 del CCNL/2004, del dipendente Caiola Cosimo;
- che il dirigente ad interim del settore Amministrativo-Finanziario, presso il quale il dipendente Caiola Cosimo presta, attualmente la propria attività lavorativa, ha espresso parere favorevole all'utilizzo del dipendente medesimo da parte del Comune di Ceppaloni limitatamente a n. 9:00 ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo, per un ulteriore periodo di mesi tre;
- che il dipendente Caiola Cosimo, Istruttore Economico Finanziario, categoria C - posizione economica C4 - del vigente CCNL, ha comunicato la propria disponibilità a prestare parte della propria attività lavorativa presso il Comune di CEPPALONI per n. 9:00 ore settimanali nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie e n. 8 ore settimanali aggiuntive al di fuori dell'orario di servizio;
- che con deliberazione presidenziale n. \_\_ del \_\_\_\_ il predetto dipendente è stato autorizzato a prestare la propria attività lavorativa per un tempo di lavoro complessivo per n. 9:00 ore settimanali nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di CEPPALONI (BN), del dipendente Caiola Cosimo, in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di BENEVENTO ed inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Economico Finanziario – Categoria C – posizione economica C4, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione

della presente convenzione, per lo svolgimento di parte della propria attività lavorativa presso il Comune di CEPPALONI.

#### **ART. 2 - Durata**

La presente convenzione ha durata il periodo intercorrente dal 01.07.2021 e sino al 30.09.2021.

A richiesta del Comune di CEPPALONI (BN), previa autorizzazione da parte della Provincia di BENEVENTO ed assenso del dipendente, potrà essere disposta la proroga.

#### **ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione nei due Enti**

Il dipendente Caiola Cosimo presterà servizio al Comune di CEPPALONI per un tempo di lavoro complessivo, nell'ambito dell'orario d'obbligo di 36 ore settimanale, per n. 9:00 (nove) ore settimanali, di cui n. 6:00 (sei) ore nella giornata di mercoledì e n. 3:00 (tre) ore nella giornata di venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00, e per le restanti n. 27 (ventisette) ore presso l'Ente di appartenenza nelle restanti giornate ed orari.

#### **ART. 4 - Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso la Provincia di BENEVENTO a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Quest'ultima corrisponderà al dipendente il trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione comunale saranno rimborsati dal Comune di CEPPALONI (BN) alla Provincia di BENEVENTO, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente di provenienza secondo le modalità e gli importi quantificati dal competente Ufficio, in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

Eventuali forme di incentivazione economica erogate dall'Ente utilizzatore, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'Ente utilizzatore, saranno corrisposte dall'Ente utilizzatore direttamente al dipendente, con onere a proprio carico.

#### **ART. 5 – Assunzione incarico di responsabilità di posizione organizzativa**

Al medesimo dipendente, nel caso di assegnazione di incarico di posizione organizzativa (ex art. 17, comma 6, CCNL 21.05.2018) attraverso autonomo provvedimento da parte del Comune di CEPPALONI (BN), potrà essere riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva del trattamento economico fisso e continuativo dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 6, CCNL 21.05.2018.

#### **ART. 6 - Ferie e Malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di CEPPALONI (BN) saranno comunicate al Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni della Provincia di BENEVENTO.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le dovute comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa alla Provincia di BENEVENTO che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di CEPPALONI (BN).

## **ART. 7 - Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza naturale del termine della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati, anche su richiesta di uno solo di essi;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- mancato rimborso da parte del Comune di CEPPALONI (BN) alla Provincia di BENEVENTO delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all'art. 4;
- per espressa volontà del dipendente, per sopraggiunte esigenze di qualsiasi natura che determinino l'impossibilità da parte dello stesso di svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

La risoluzione consensuale dalla presente convenzione decorre dalla data concordata tra i due enti, mentre il recesso unilaterale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 10 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

## **ART. 8 - Riservatezza e trattamento dati personali**

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgati; in tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

## **ART. 9 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i due enti deve essere risolta prioritariamente in via bonaria.

## **ART. 10 - Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

BENEVENTO,

**LA PROVINCIA DI BENEVENTO**

**IL COMUNE DI CEPPALONI**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sottoscrizione per espressa disponibilità al distacco  
Il dipendente

Dott. Caiola Cosimo\_\_\_\_\_